



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Manifestazione pubblica di interesse per sollecitare associazioni o società sportive dilettantistiche (senza fini di lucro) a presentare proposte progettuali per riqualificare e gestire il complesso sportivo ubicato nel quartiere Maiasco, tra via Vajont e viale San Giorio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38/2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

PREMESSE

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 23.07.2026, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'avviso di manifestazione pubblica di interesse per sollecitare associazioni o società sportive dilettantistiche (senza fini di lucro) a presentare proposte progettuali per riqualificare e gestire il complesso sportivo ubicato nel quartiere Maiasco, tra via Vajont e viale San Giorio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38/2021;
- il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", entrato in vigore in data 01/01/2023;
- i principi generali del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) in quanto applicabili.

Richiamati:

- l'art. 5 del suddetto d.lgs. n. 38/2021 il quale prevede che: "*Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni*";
- l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 38/2021 il quale prevede inoltre che "*L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive*".

Considerato che:

- vi è interesse ad attivare un'indagine finalizzata a verificare l'esistenza di soggetti interessati a presentare proposte all'Amministrazione nell'ottica individuata dal D.lgs. n. 38/2021 nonché sulla base degli indirizzi del vigente "*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*", adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008 e del "*Regolamento dei beni immobili del Comune di Rivoli*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.10.2016;
- al fine di assicurare nell'applicazione della normativa speciale, il rispetto dei principi generali stabiliti dal D.lgs. n. 36/2023 di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità per l'accesso al mercato, si ritiene opportuno, al fine di addivenire all'individuazione della migliore proposta con cui stipulare la trattativa ex art. 5 D.lgs. n. 38/2021, attivare un avviso pubblico aperto ai sodalizi sportivi;
- questa facoltà di valorizzazione dei beni, attraverso una forma speciale e semplificata di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport, rappresenta peraltro un'attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

INVITA

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi i requisiti di partecipazione sotto specificati a presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica, unitamente ad un piano economico-finanziario, per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo finalizzato a favorire l'aggregazione sociale, nel complesso sportivo ubicato nel quartiere Maiasco, tra via Vajont e viale San Giorio, secondo quanto disciplinato dal presente avviso.

PRECISA CHE

Trattandosi di procedura finalizzata alla concessione di impianto sportivo, oltre alle norme speciali in materia (D.lgs. n. 38/2021 e s.m.i., *Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*", adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008 e del "*Regolamento dei beni immobili del Comune di Rivoli*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.10.2016) trova applicazione il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. esclusivamente con riferimento agli articoli espressamente citati nell'avviso e che il medesimo sarà applicato laddove menzionato al fine di garantire una migliore gestione della procedura e di assicurare il rispetto dei principi di ordine generale, di trasparenza e par condicio dei concorrenti ed il principio del risultato.

Una apposita commissione, nominata a termini di legge, provvederà ad esaminare le proposte anche tenendo conto della professionalità dei soggetti interessati e della loro capacità di valorizzare le potenzialità degli impianti a favore della collettività.

Il Dirigente responsabile della Direzione Servizi amministrativi e alla persona, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione, provvederà ad approvare la graduatoria delle proposte pervenute e a sottoporre all'Amministrazione, secondo il procedimento che sarà dettagliatamente descritto nel prosieguo, il progetto di fattibilità ed il Piano economico finanziario per il riconoscimento

dell'interesse pubblico della proposta che ha ottenuto il maggior punteggio e l'approvazione delle condizioni di gestione.

Il successivo affidamento a favore del soggetto individuato verrà formalizzato a sensi del D.Lgs n. 38/2021.

È riservata la facoltà al Comune di Rivoli di avviare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e di pubblico interesse. Parimenti il Comune di Rivoli si riserva di non procedere all'affidamento se nessuna offerta è ritenuta valida, conveniente e/o di pubblico interesse.

Il presente avviso non ha valore di proposta contrattuale, non attribuisce aspettative né diritti né rimborsi spesa agli operatori che invieranno la manifestazione di interesse né vincola in alcun modo l'Amministrazione la quale sarà libera a suo insindacabile giudizio di sospendere, modificare, revocare o annullare questa procedura, di avviarne un'altra e/o di non dar seguito alla stessa senza che i soggetti interessati possano avere nulla da pretendere a titolo risarcitorio e/o indennitario nei confronti dell'Amministrazione, del Dirigente e/o del RUP.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Rivoli – Corso Francia n. 98 – 10090 RIVOLI (TO) – C.F./P.IVA 00529840019

Direzione Servizi Amministrativi e alla persona – tel. 0119513554/3454

Dirigente responsabile della Direzione Servizi amministrativi e alla persona – Arch. Marcello PROI

Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Giovanna CAPUANO

PEC – comune.rivoli.to@legalmail.it

ART.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Manuale operativo gara telematica** edito dalla società L&G Solution Srl.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Manuale operativo dedicato all'indagine di mercato** edito dalla società L&G Solution Srl.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ai fini del presente avviso non si deve procedere ad alcuna iscrizione all'albo fornitori presso la piattaforma utilizzata.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Manuale operativo dedicato all'indagine di mercato edito dalla società L&G Solution Srl.
- Codice Etico degli appalti del Comune di Rivoli.
- Codice di Comportamento del Comune di Rivoli.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ai seguenti link:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente",
<https://secure.comune.rivoli.to.it/L190/?idSezione=11539&id=&sort=&activePage=&search=>
- sulla Piattaforma Traspare nelle specifiche sezioni dedicate al procedimento di gara
<https://rivoli.traspare.com/announcements?status=2>

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in

via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L'operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione "CHIARIMENTI" disponibile accedendo alla propria area riservata entro i termini previsti nella documentazione di gara.

Le richieste di chiarimenti non dovranno essere sottoscritte ovvero contenere informazioni riconducibili all'operatore economico.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti"

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Dovendo presentare un progetto di riqualificazione dell'impianto, è obbligatorio effettuare un sopralluogo concordando la tempistica con il competente ufficio sport.

Il termine per l'inoltro della richiesta di sopralluogo è tassativo.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare la richiesta entro e non oltre le **ore 10.00 del giorno 15.09.2026** all'indirizzo pec del Comune di Rivoli: **comune.rivoli.to@legalmail.it** indicando i dati anagrafici delle persone fisiche incaricate di effettuarlo ed i riferimenti telefonici.

Il sopralluogo verrà esperito, nel giorno stabilito dall'Amministrazione, con la presenza dei soggetti indicati/delegati dal partecipante ed un incaricato dell'Ufficio Sport del Comune di Rivoli.

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo all'indirizzo di posta certificata indicato dal concorrente.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente stesso (è richiesto un documento di identità in corso di validità) e nel caso di persona incaricata dovrà essere consegnata apposita delega scritta, firmata dal Legale Rappresentante del concorrente, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

All'atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione, di cui viene rilasciata copia a conferma dell'effettuato sopralluogo che attesta tale operazione e che funge da ricevuta.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.

ART.2 OGGETTO - STATO ATTUALE - PROPOSTE AMMISSIBILI

In adempimento della deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 31/07/2025, l'Amministrazione comunale di Rivoli, in qualità di Ente proprietario, nel rispetto degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i. – *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*, intende acquisire delle proposte progettuali per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento e per la conseguente gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile relativamente al complesso sportivo ubicato nel quartiere Maiasco, tra via Vajont e viale San Giorio.

L'analisi di rilevanza economica dell'impianto sportivo, agli atti d'ufficio, ha dimostrato che entrambe le strutture hanno un valore significativo per la comunità locale, non solo in termini di utilizzo sportivo e sociale, ma anche per il potenziale economico, tenendo conto che Rivoli è ubicata al centro di un bacino geografico e di popolazione anche scolastica rilevante nel territorio, tale da attirare potenzialmente anche altri utenti dei comuni limitrofi per l'utilizzo delle strutture sportive.

Per determinare la rilevanza economica dell'impianto sono stati considerati gli oneri posti a carico dell'affidatario funzionali alla conseguente gestione dell'impianto previa realizzazione di progetto preliminare di ristrutturazione, rigenerazione e ammodernamento ritenuto di interesse pubblico.

Inoltre deve essere riconosciuta la rilevanza economica dell'impianto sportivo in oggetto, intesa, sulla base della già richiamata giurisprudenza, in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato, senza la necessità di prevedere una compartecipazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Gli impianti sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna senza alcuna riserva o eccezione.

Viste la strutture e la natura della strutture, le attività proposte dovranno essere prioritariamente riconducibili a tale disciplina sportiva (attività tennis e affini).

Ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative sono ammissibili solo in quanto complementari all'attività principale e in funzione della loro utilità sociale, culturale e sportiva collettiva, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel suddetto settore del territorio.

In particolare si specifica che è possibile prevedere l'utilizzo dell'impianto in oggetto per attività sportive/ricreative che in ogni caso siano compatibili con l'oggetto e le finalità statutarie del soggetto proponente e non possono rivestire prevalente carattere imprenditoriale, essendo strettamente funzionali alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività istituzionali sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo, in modo particolare favorendo le iniziative a favore dei giovani, per raggiungere gli obiettivi dell'integrazione sociale, considerata la rilevanza dell'attività sportiva quale essenziale elemento per un armonico sviluppo psico-fisico e, comunque, quale programma di valorizzazione della intera realtà locale ricreativa e sportiva.

L'affidamento in gestione comporta la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dei lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto, l'esecuzione dei lavori e la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, con la previsione di un utilizzo teso a

favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile come previsto dal d.lgs. 38/2021 tassativamente secondo le modalità e i criteri previste dalla legge citata.

- NORME DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Al Comune di Rivoli è attribuita la competenza in ordine ai seguenti aspetti:

- la determinazione delle tariffe da applicare a terzi per l'utilizzo temporaneo degli impianti;
- i criteri generali di programmazione dell'uso degli impianti, secondo quanto previsto nello schema di convenzione e nel presente avviso/disciplinare;
- l'uso gratuito e prioritario degli impianti per le attività istituzionali dell'Ente comunale e degli Istituti Scolastici.
- l'uso per le attività delle Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio previamente comunicate al gestore e alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti per le proprie iniziative istituzionali in ogni occasione ritenuta opportuna, previa informazione al gestore secondo quanto specificamente riportato nella **Convenzione (Allegato A)**.

Al gestore compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ed ogni altro onere previsto dalle disposizioni di cui allo schema di Convenzione

L'orario di utilizzo degli impianti e il calendario delle attività è stabilito dal Gestore previa comunicazione al Comune.

- TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il gestore è autorizzato ad effettuare assegnazioni temporanee degli impianti applicando le tariffe approvate dal Comune per l'utilizzo degli stessi, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti. Le tariffe dovranno essere esposte in luoghi ben visibili all'interno degli impianti.

Al gestore è fatto obbligo altresì di rendere noti, per ciascuna attività svolta, la quota di iscrizione e l'importo mensile richiesti all'utenza.

- CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Lo stato di consistenza di fatto dell'impianto è verificabile a seguito di sopralluogo ed è costituito dai seguenti immobili: numero 2 campi da tennis, locali spogliatoi, area polivalente.

- DURATA AFFIDAMENTO

La durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di almeno 5 anni che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo di cui si può ragionevolmente prevedere che l'affidatario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal medesimo con la presentazione del progetto di valorizzazione.

Il termine decorre dalla data di stipula della Convenzione.

La durata minima dei 5 anni può essere prolungata fino ad un massimo di 10 anni.

Tenuto conto che per la durata minima di 5 anni si stima un valore minimo di investimenti, per l'impianto, pari ad € 50.000,00 (oltre IVA); si considera, quindi, un possibile valore annuo di investimento richiesto pari ad almeno € 10.000,00 (oltre IVA).

Pertanto ai cinque anni si aggiungerà un anno di concessione per ogni ulteriore quota pari a almeno € 10.000,00 (oltre IVA) da investire oltre gli iniziali € 50.000,00 (oltre IVA).

L'importo dei lavori e l'incremento del valore degli immobili nonché la coerenza, l'equilibrio e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario unitamente al minor tempo di esecuzione proporzionato all'entità dei lavori proposti saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

E' fatto obbligo al gestore applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale comprese eventuali agevolazioni a favore di associazioni del territorio, residenti, disabili.

Non è riconosciuta all'Amministrazione comunale alcun canone annuo in quanto la quota annua di ammortamento contabile degli investimenti, che rimangono nella proprietà dell'ente locale, è una voce di costo per il gestore.

Il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi, in ordine all'utilizzo dell'impianti dati in gestione, che producano effetti successivamente alla scadenza della convenzione. La gestione dell'impianto sportivo viene effettuata nel rispetto del "*Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali*", adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008 e del "*Regolamento dei beni immobili del Comune di Rivoli*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.10.2016.

Alla scadenza del contratto, l'immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta, libero da persone e cose non elencate nell'allegato attrezzature ed arredi.

Nel caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta all'Amministrazione una indennità di occupazione giornaliera di euro 200,00, salvo per l'Ente il diritto al risarcimento del maggiore danno.

Qualora il gestore aderisca a progetti di cofinanziamento di pubbliche amministrazioni e per esso siano previsti forme di concessione maggiori, il periodo di durata del contratto potrà essere esteso, di concerto con l'Amministrazione comunale, fino alla durata dei predetti finanziamenti.

ART.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.38/2021 " Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni"

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 sono ammesse a partecipare:

Associazioni e Società Sportive iscritte al R.A.S.D. nonché alla Camera di Commercio in relazione

alle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo per le quali l'adempimento è richiesto, che abbiano gestito almeno un servizio analogo negli ultimi dieci anni per almeno due stagioni consecutive senza essere incorso in gravi inadempienze.

Le Associazioni e Società sportive che si trovino in situazione di irregolarità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, possono partecipare a condizione che, prima della stipula del contratto, risultino sanate le eventuali posizioni debitorie.

I soggetti muniti di potere di rappresentanza e i componenti degli **organi direttivi e tecnici** delle Associazioni e Società Sportive:

- non devono trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'art. 94 comma 1 e 2 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- non devono essere incorsi nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Devono dichiarare che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011;
- non devono trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse nei confronti del Comune e, nel caso di sottoscrizione del contratto, si impegnano ad evitare l'insorgenza delle stesse per tutto il periodo di durata del contratto.

Inoltre gli stessi soggetti dovranno:

- a) non aver subito procedure di decadenza o risoluzione di concessioni di gestione di impianti sportivi anche da parte di altri enti, per fatti addebitabili al gestore negli ultimi 5 anni;
- b) essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'impianto sportivo affidato in gestione;
- c) essere in grado di avviare la gestione dell'impianto entro 2 mesi successivi alla data di sottoscrizione della Convenzione e nello stesso termine avviare la presentazione delle istanze autorizzatorie e concludere le opere entro i termini previsti dal cronoprogramma approvato unitamente al piano di fattibilità.

Per poter partecipare alla procedura selettiva, i suddetti soggetti dovranno:

- a) presentare istanza comprensiva degli allegati secondo le modalità successivamente indicate;
- b) dichiarare di accettare tutte le condizioni fissate nel presente Avviso pubblico e relativi allegati assoggettandosi a tutto quanto ivi stabilito;
- c) aver effettuato il sopralluogo obbligatorio nell'impianto;
- d) indicare il nominativo del/i progettista/i che sottoscrive il progetto preliminare di fattibilità.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95, D.lgs. n. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In aggiunta a quanto prescritto ogni proponente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo decreto è accertata previo contraddittorio con il soggetto partecipante.

Le Associazioni e Società sportive devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

- non aver commesso gravi violazioni in qualità di conduttore di immobili comunali e non

- essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale per cause inerenti la mala gestione del presente impianto o di altri locali comunali negli ultimi 5 anni;
- nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non devono essere state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ovvero che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
 - perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative o sociali in ambito sportivo;

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'istanza di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

Requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e capacità tecnico-professionali ai fini della gestione) - mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso altresì dei requisiti di ordine speciale di seguito elencati e finalizzati a verificare il possesso di idonee capacità di ordine economico-finanziaria per l'esecuzione dei lavori di progetto e di idonee capacità tecnico-professionali ai fini della successiva gestione dell'impianto.

Si specifica che ai sensi dell'art. 4, c.12 del D.Lgs. 38/2021 i seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria sono richiesti qualora i lavori previsti siano complessivamente pari o superiori a €. 1.000.000,00:

Avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art.100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

INDICAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata dal concessionario nel rispetto delle norme del D. Lgs 36/2023 tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 38/2021, con la precisazione che **per lavori di importo inferiore ad un milione di euro**, trova applicazione l'articolo 4 comma 12 D.lgs. 38/2021, penultimo periodo: “[...] *Tanne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori.*

In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. [...]”.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano.

Non è ammessa, pena l'esclusione, avvalersi di progettisti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
I progettisti "indicati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

A seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, l'impianto sarà affidato ai sensi e nel rispetto della ratio della norma che sottende la presente procedura.

Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi relativi alla gestione dell'impianto sportivo (personale, collaboratori esterni, utenze e spese di gestione varie, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni come definite dallo schema di convenzione, tasse, imposte, ecc).

In considerazione dell'interesse pubblico e sociale che tale impianto riveste ed al perseguimento dei fini sottesi al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, le tariffe d'utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti sono predeterminate dal Comune.

Ai fini della presente procedura ad evidenza pubblica, si intende pertanto traslato sul concessionario l'intero rischio operativo ed economico, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta.

Qualora in sede di offerta progettuale sia inclusa la volontà di esercitare anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi ed economici relativi a tale attività (ottenimento delle licenze/autorizzazioni, personale, collaboratori esterni, utenze, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, altre spese di gestione, assicurazione ecc).

Gli obblighi e le modalità operative inerenti alla riqualificazione e successiva gestione sono meglio definiti nello schema di convenzione allegato, che dovrà essere espressamente accettato dai concorrenti.

ART.4 CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 da interpretarsi alla luce dell'intervenuta entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e dei relativi livelli di progettazione ivi previsti e disciplinati, deve comprendere:

A) Progetto di fattibilità tecnico-economica

(N.B.: per progetti di lavori complessivamente superiori a €1.000.000,00 dovrà essere prodotta esattamente tutta la documentazione prevista dall'articolo 41 D.lgs. 36/2023, e articolo 6 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti).

Il Progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) dovrà essere redatto e sottoscritto digitalmente (oltre che dal legale rappresentante) a pena di mancata attribuzione del punteggio anche da un professionista iscritto all'Albo (dovrà essere indicato in modo chiaro le generalità del professionista e gli estremi di iscrizione all'Albo).

Il PFTE dovrà necessariamente comprendere:

1. Relazione tecnica esplicativa degli interventi proposti. Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica descrittiva completa di stima di massima dei lavori (rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento) che si intendono realizzare durante il periodo di concessione, redatta sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte, le modalità di realizzazione e i risultati attesi. Tale relazione, che dovrà contenere nelle prime pagine uno schema riepilogativo delle migliorie proposte, dovrà essere integrata dalle schede tecniche delle opere, dei sistemi tecnologici, dei componenti innovativi, dei materiali utilizzati, nonché tavole grafiche che rappresentino gli interventi proposti. Da tale relazione dovrà emergere con chiarezza la proposta di miglioramento del campo sportivo e degli impianti con evidenziazione delle caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali degli interventi proposti
2. Computo metrico estimativo calcolato sulla base del prezzario della Regione Piemonte vigente;
3. Elaborati grafici quotati (stato di fatto – progetto – comparazioni) in scala adeguata;
4. Quadro Economico;
5. Cronoprogramma interventi.

Il cronoprogramma deve indicare i tempi di realizzazione del progetto esecutivo, nonché i tempi per la realizzazione dei lavori, ovvero per completare tutte le opere previste.

Inoltre, poiché l'area oggetto del presente avviso comprende, altresì, il passaggio pedonale di collegamento tra viale San Giorio e via Vajont, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla sua traslazione sul lato sud dei campi da tennis, garantendo una larghezza minima del sedime stradale pari a 2,50 metri.

Il Comune revocherà la concessione nel caso in cui, entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto, non vengano richiesti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto presentato e/o le opere non siano ultimate nei modi e nel termine indicati nel progetto presentato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e autorizzate dall'Amministrazione comunale.

In detto caso il complesso dovrà essere restituito all'Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e cose.

Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate

Gli interventi migliorativi dovranno essere ricondotti esclusivamente nell'ambito delle prestazioni che configurano l'oggetto dell'avviso, rimanendo preclusa la modificabilità delle caratteristiche essenziali dell'impianto.

In sostanza sono ammesse solo le precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze del Gestore, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste nella convenzione e nel presente avviso/disciplinare

Tutti gli interventi proposti sono sempre e comunque con spese a carico del concorrente e dovranno essere volti a valorizzare la struttura e migliorare la fruibilità dell'intero impianto sportivo.

Eventuali altri documenti dettagliati saranno richiesti al solo aggiudicatario.

B) **Piano di fattibilità economico-finanziaria**, che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per la predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di

accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e della successiva gestione, comprensiva degli oneri di utenza e di manutenzione.

In particolare si precisa che il piano di fattibilità economico finanziaria definisce ed analizza i costi ed i ricavi della gestione ed è composto da un quadro economico in cui si riepilogano tutti i costi e i ricavi per la realizzazione dell'opera e la gestione con la relativa copertura degli investimenti, il conto economico prospettico sviluppato sulle annualità da cui si evidenziano i ricavi e costi di esercizio, lo stato patrimoniale prospettico sviluppato similmente al conto economico in cui si rappresentano fonti ed impieghi di progetto e rendiconto finanziario o cash flow in cui si rappresenta l'evoluzione dei flussi di cassa e dal quale si ricavano tutti gli indicatori finanziari.

Il piano di fattibilità economico finanziaria rappresenta infatti la modalità di valorizzazione del business plan per la realizzazione dell'opera e connessa gestione del servizio dimostrando che la stessa risulta in equilibrio economico e dimostra la sostenibilità del progetto e deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione abilitata.

A titolo esemplificativo si rappresentano di seguito i costi ed i ricavi da valorizzare:

- Tariffa da utenza
- Contributo in conto investimenti
- Ricavi da organizzazione di eventi (es. concerti eventi sportivi)
- Sponsorship
- Food & Beverage
- Locazione Attività Commerciali e delle strutture e/o proventi affitto azienda
- Merchandising
- Utilizzo fondi accantonamento per manutenzione straordinaria
- Fideiussioni e assicurazioni
- Utenze in carico
- Acquisto beni e materie prime
- Acquisto servizi
- Manutenzione ordinaria
- Altri costi di gestione (tra cui anche TARI e imposte comunali varie)
- Costi per servizi di sicurezza
- Costi per il personale (sportivo e amministrativo e servizi vari)
- Spese di manutenzione straordinaria programmate
- Accantonamenti annuali per manutenzione straordinaria programmata
- Ammortamenti annuali
- Costi eventuale società veicolo (SPV) che realizza/gestisce l'impianto

Si precisa che il candidato è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL lavoratori dello sport), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Il Piano Economico Finanziario da produrre allegato al progetto proposto dovrà riferirsi ad un arco temporale minimo di 5 anni.

All'aggiudicatario verrà richiesta l'asseverazione del Piano di fattibilità economico-finanziaria da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito o società iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. numero 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge numero 1966/1939 oppure da un revisore contabile iscritto regolarmente presso il registro dei revisori tenuto dal MEF e soggetto alla disciplina dal D.lgs. 27/01/2010 numero 39.

In assenza di tale Asseverazione sarà causa ostativa alla successiva procedura di affidamento.

C) Piano delle manutenzioni degli impianti per tutta la durata prevista.

In particolare verrà valorizzata la struttura tecnico-organizzativa risultante dalle modalità di gestione complessiva dell'impianto, la custodia e sorveglianza, la pulizia degli spazi, l'organizzazione delle attività, il programma delle manutenzioni, l'attività di prevenzione e sicurezza.

I concorrenti dovranno illustrare quanto sopra indicando:

- il piano pluriennale delle manutenzioni con indicazione degli interventi.

Il concorrente dovrà stilare un piano di manutenzione programmata, indicando tempi e modalità, distinguendo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare riferimento a manutenzione impianti elettrici, spogliatoi e servizi igienici; manutenzione aree esterne e manto erboso, manutenzione interna ed esterna delle aree coperte, e in generale delle strutture accessorie, imbiancatura e verniciatura pareti e pilastri, altro.

- modalità di effettuazione delle attività di custodia, sorveglianza e prevenzione/sicurezza

D) Progetto di utilizzo dell'impianto e di promozione delle attività sportive, sociali e di aggregazione giovanile

I concorrenti dovranno sviluppare in particolare i seguenti aspetti:

- principali attività di promozione sportiva e ricreativa a favore dei giovani, tenendo conto del contesto e dell'attuale destinazione dell'impianto a campo di tennis e affini, indicando anche la programmazione, giorni e orari di utilizzo dell'impianto;
- ulteriori e secondarie attività sportive, educative, motorie, culturali e ricreative che si intendono svolgere negli impianti (valutando programmazione attività, calendario, modalità di utilizzo);
- principali attività di promozione e inclusione sociale di aggregazione giovanile;
- dotazioni tecnico-strumentali previste;
- accordi/progetti di collaborazione con soggetti terzi, quali Associazioni, istituzioni scolastiche, sociali e culturali ed Enti presenti sul territorio, specificando i soggetti che saranno referenti dei progetti e relative competenze.

E) Curriculum del soggetto proponente

**ART.5 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente avviso/disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il 30.09.2026 ore 12:00 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invita pertanto il concorrente ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dal presente avviso.

L'offerta è composta di:

- **Documentazione amministrativa;**
- **Offerta tecnica.**

Si precisa che l'offerta è vincolante per il concorrente e che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituite che costituende) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica i soggetti riuniti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se in lingua straniera devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene:

- a) Domanda di partecipazione redatta su modello allegato al presente avviso (allegato B), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante
- b) Atto costitutivo, Statuto dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro e organigramma

societario;

c) Dichiarazione dei progettisti a corredo della domanda di partecipazione;

d) Referenze bancarie qualora i lavori previsti siano pari o superiori a €. 1.000.000,00.

e) Copia del verbale/attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo rilasciata dall'Ufficio Sport, a seguito dell'avvenuto sopralluogo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

Nel caso di raggruppamenti costituenti, ogni soggetto del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere l'istanza e produrre gli allegati (Statuto, atto costitutivo e organigramma).

Nel caso di raggruppamenti già formalmente costituiti, il capofila del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere la domanda di partecipazione di cui al punto a).

Ogni soggetto giuridico che compone il raggruppamento temporaneo dovrà produrre i documenti previsti nel punto b).

Inoltre, dovrà essere inserito nella BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo, dal quale si dovrà evincere con chiarezza il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale con funzioni di rappresentanza, designato come capogruppo e qualificato come mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto dei mandanti del raggruppamento temporaneo.

Durante il periodo di gestione dell'impianto sportivo, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'idoneo atto presentato in sede di offerta.

La proposta progettuale dei concorrenti temporaneamente raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai partecipanti in base alla legge o al presente Avviso, il Comune di Rivoli comunica agli stessi l'irregolarità rilevata e assegna a propria discrezione un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in analogia e con le modalità previste dall'istituto del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone la documentazione tecnica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta il Comune di Rivoli può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti della proposta e su ogni loro allegato.

L'operatore è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore non possono modificare il contenuto dell'offerta.

BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1) Progetto di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi.

N.B. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere firmato digitalmente a pena di mancata attribuzione del punteggio dal legale rappresentante e dal progettista iscritto ad apposito albo professionale.

2) Piano di fattibilità economico-finanziaria, che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e della successiva gestione, comprensiva degli oneri di utenza e di manutenzione.

3) Piano delle manutenzioni dell'intero impianto per tutta la durata prevista.

4) Relazione sulle attività che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate anche a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali principali tenendo conto del contesto e della attuale destinazione dell'impianto a campo di tennis e affini, indicando anche la programmazione, giorni e orari di utilizzo dell'impianto. Ulteriori e secondarie attività sportive, educative, motorie, culturali e ricreative che si intendono svolgere negli impianti (valutando programmazione attività, calendario, modalità di utilizzo,). Dovranno essere evidenziati tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo punto.

5) Curriculum del proponente

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di mancata valutazione e attribuzione del punteggio, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (e dal progettista relativamente al PFTE).

N.B: Si ritiene opportuno precisare che sono a carico del soggetto proponente:

- **tutti gli interventi previsti dal progetto e ogni altro onere manutentivo, sia esso ordinario e straordinario così come previsto nello schema di convenzione e relativi allegati, compresa ogni attività eventualmente necessaria a rendere il bene idoneo all'uso convenuto e pienamente conforme alla vigente normativa tecnico edilizia;**
- **gli oneri di utenza e ogni altro onere di tipo tributario dovuto ai sensi di legge per tutta la durata della concessione.**

Il piano di fattibilità economico finanziario dovrà dimostrare l'equilibrio complessivo avuta considerazione degli interventi necessari e della successiva gestione, comprensiva degli oneri di utenza e di manutenzione e dovrà riferirsi ad un arco temporaneo minimo di 5 anni.

Le modifiche del valore patrimoniale derivanti dalla realizzazione degli interventi saranno comunicate al servizio competente, al fine della corretta iscrizione del bene e del suo valore nello Stato Patrimoniale dell'Ente.

ART.6 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La Commissione è nominata dal Dirigente responsabile della Direzione Servizi Amministrativi e alla Persona ed è formata da soggetti interni, appartenenti ad Direzioni diverse, aventi professionalità e competenze utili ad una compiuta e ponderata verifica tecnica in relazione alle caratteristiche del Progetto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice dei contratti.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul portale Traspare.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della proposta, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La commissione tecnica, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione del relativo punteggio applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso.

Il RUP, qualora lo ritenga necessario, si avvale della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART.7 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

La prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative avverrà nel giorno e nell'ora comunicata ai candidati almeno 2 giorni prima mediante pubblicazione dell'avviso sulla piattaforma Traspare che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica Traspare almeno 1 giorno prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura: - della documentazione amministrativa; - delle offerte tecniche; garantendo l'integrità, la non modificabilità dei documenti presentati e la loro tracciabilità.

La piattaforma Traspare consente eventualmente di partecipare alle sedute in streaming.

Il tasto per partecipare allo streaming sarà visibile solo dopo che l'Ente avrà avviato lo streaming della seduta, pertanto gli operatori interessati a partecipare allo streaming dovranno comunicarlo all'Ente che provvederà ad attivare la funzione.

ART.8 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP, tramite l'inserimento di apposite credenziali, accede sul portale telematico TRASPARE per dare inizio alle operazioni di gara e procede all'apertura della busta della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le buste dell'offerta tecnica e dell'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il RUP provvede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART.9 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle buste dei progetti tecnici sono comunicate tramite la Piattaforma telematica ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo precedente almeno 2 giorni prima della data fissata.

ART.10 PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione tecnica, preposta alla valutazione dei progetti presentati, potrà richiedere integrazioni nel caso di elementi che risultino poco chiari nei documenti dell'offerta progettuale.

Tutta la documentazione prevista nell'offerta progettuale deve essere facilmente e direttamente individuabile dalla Commissione che avrà il compito di valutare i progetti presentati. Tutte le attestazioni/dichiarazioni si intendono riferite alla situazione esistente del soggetto partecipante, alla data di scadenza del presente avviso.

La Commissione tecnica appositamente nominata valuterà la proposta progettuale fino ad un massimo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi pesi/punteggi massimi attribuibili, come di seguito specificati, sulla base dell'offerta presentata.

La valutazione dei progetti in analogia con quanto disposto dalla normativa pubblicistica in materia di appalti, verterà sulla base dei seguenti criteri comparativi.

N	Criteri di valutazione	Punti max	Criteri motivazionali	Punti max
A	Progetto di fattibilità tecnico- economica	25	Opere di rigenerazione degli impianti energetici e di salubrità degli ambienti con particolare rilievo per l'impegno relativo all'adozione di tecniche che massimizzino l'impiego di innovazioni ecologiche e valorizzino risorse green (CAM DNSH)	7
			Interventi di natura tecnico-edilizia di rilievo e ammodernamenti che mirino a rendere il complesso sportivo, nel suo insieme, più idoneo, dal punto di vista costruttivo e tecnologico, alla funzione a cui è destinato	5
			Abbattimento barriere architettoniche e spiccata inclusività nella gestione operativa e promozione delle discipline sportive	8
			Ulteriori idee progettuali ritenute migliorative	5
B	Piano di fattibilità economico finanziaria	16	Coerenza, equilibrio e sostenibilità del piano economico finanziario	8
			Importo lavori e incremento del valore immobile. Il punteggio verrà attribuito in rapporto all'importo dei lavori previsti, alla pertinenza dei medesimi e all'incremento patrimoniale della struttura che ne deriva.	8

N	Criteri di valutazione	Punti max	Criteri motivazionali	Punti max
C	Relazione sulle attività	36	Attività a favore dei giovani, dei diversamente abili con particolare attenzione agli impegni specifici, tesi a favorire l'attività sportiva dei ragazzi in età scolare, con specifiche iniziative rivolte ai soggetti con disabilità	14
			Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, oratori, associazioni, ecc.)	10
			Agevolazioni per fasce di utenza in stato di fragilità sociale	7
			Innovatività delle scelte gestionali, volta a garantire la massima attrattività dell'impianto	5
D	Cronoprogramma dei lavori	10	Minor tempo di esecuzione proporzionato all'entità dei lavori proposti. In un solo anno: 10 punti Fino a 5 anni: 5 punti	
E	Solidità ed esperienza professionale	3	capacità organizzative e di gestione del concorrente, della sua esperienza e professionalità, della consistenze societarie/associative	3
F	Piano delle Manutenzioni ordinarie e straordinarie	10	Piano delle manutenzioni e interventi previsti. Verranno valutate completezza, puntualità, periodicità, sistematicità degli interventi e dei controlli, professionalità e competenze nella programmazione.	6

			Modalità di effettuazione delle attività di custodia, sorveglianza e prevenzione/sicurezza	4
TOTALE				100

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti. Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La valutazione delle candidature verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice attribuendo il punteggio per i criteri A-B-C-E-F come di seguito indicato.

A ciascun criterio di valutazione e/o motivazionale è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0,0	Assente - completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni criterio di valutazione e/o motivazionale, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, la quale andrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove: C(a) = valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio max attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ - sono determinati, sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di gara);
- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

Metodo di calcolo dei punteggi

Per ciascuna offerta si sommano i valori dei punteggi ottenuti in ogni criterio dell'offerta tecnica, la cui somma non supererà il valore 100.

La migliore offerta sarà quella col punteggio più elevato superiore alla soglia di sbarramento.

ART.11 CONCLUSIONE DEI LAVORI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INTERESSE PUBBLICO.

Il Rup in esito al completamento della procedura provvederà a trasmettere la graduatoria al Dirigente competente il quale convoca senza indugio conferenza di servizi preliminare per la valutazione dello studio di fattibilità del primo classificato.

Qualora in esito alla conferenza venga dichiarato idoneo il progetto, il Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Amministrativi e alla persona ne prende atto con propria determinazione e formula la conseguente proposta alla Giunta comunale che provvederà a riconoscere l'interesse pubblico del progetto e ad approvare il progetto medesimo.

In sede di approvazione del progetto, la Giunta potrà formulare indirizzi e indicazioni nonché richiedere modifiche progettuali a cui l'affidatario dovrà attenersi nella stesura del progetto esecutivo.

Se la Giunta comunale riconosce l'interesse pubblico del progetto il Dirigente affida, previa verifica dei requisiti dichiarati. Resta fermo che:

- gli impianti restano di proprietà comunale;
- alla scadenza del periodo di gestione, l'affidamento si risolve di diritto, automaticamente, senza necessità di previa disdetta da parte del Comune di Rivoli, con il conseguente rientro degli impianti sportivi nella piena disponibilità dello stesso Comune, senza oneri per quest'ultimo;
- la totalità delle opere realizzate e previste dai progetti esecutivi e architettonici rimarrà, a

conclusione del periodo di assegnazione di esclusiva proprietà del Comune senza riconoscere nessun indennizzo e/o risarcimento al soggetto esecutore;

- per le opere oggetto di realizzazione dovranno essere rilasciate idonee certificazioni per quanto riguarda la correttezza di esecuzione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- le opere da realizzarsi previste in progetto dovranno rispettare la totalità delle normative urbanistiche, di sicurezza e specifiche di settore vigenti in materia;
- il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi per organizzare delle manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico così come previsto nello schema di convenzione allegato.

Qualora non si ravvisi il pubblico interesse è in facoltà del dirigente procedere allo scorrimento della graduatoria sottoponendo alla Giunta Comunale il progetto del secondo classificato che sarà anch'esso sottoposto al previo esame di una conferenza di servizi preliminare.

Il dirigente provvederà a sottoscrivere la Convenzione e l'aggiudicatario potrà procedere all'avvio delle necessarie procedure autorizzatorie per i lavori di riqualificazione.

La stipula della Convenzione e il conseguente avvio delle prestazioni, non potrà avvenire in via di urgenza ma solo a conclusione con esito positivo dei controlli di legge e ai sensi degli artt. 94 – 95 -100 del D.Lgs 36/2023 attraverso lo strumento digitalizzato del FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico).

ART.12 GARANZIE

Per la presentazione della proposta non sono richieste garanzie o cauzioni.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e dovrà consistere in una "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi convenzionali relativi alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e rivalorizzazione e ammodernamento.

La garanzia fideiussoria a scelta del concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità:

- deve essere emessa e firmata digitalmente;
- essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata stipula della suddetta garanzia fidejussoria costituisce causa di decadenza del contratto.

L'affidatario, al momento della stipulazione della Convenzione e per tutta la durata della gestione deve essere in possesso delle seguenti garanzie e/o polizze assicurative:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) per un massimale di importo pari a € 3.000.000,00 incluso espressamente tra i terzi il Comune di Rivoli e levata ogni rivalsa sul Comune stesso;
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di incendio o danneggiamento dell'immobile per un massimale di importo pari a € 1.500.000,00;

Si fa presente che per la realizzazione di qualsiasi opera di modifica degli immobili oggetto del presente avviso, sul progetto dovranno essere acquisite, le preventive autorizzazioni e/o concessioni amministrative previste dalla legge, siano esse comunali, regionali, statali o stabilite con leggi speciali.

ART.13 STIPULA DELLA CONVENZIONE

Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, l'aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione della convenzione attuativa dell'affidamento della concessione in gestione e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che tale documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione dell'atto.

Il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro il termine indicato in sede di proposta, nonché a fornire al Comune di Rivoli la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie.

Il contraente si impegna, altresì, ad avviare la gestione dell'impianto sportivo entro il termine indicato in sede di proposta.

ART.14 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto di concessione in gestione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

ART.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che:

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

Telefono: 011/9513554

Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it

b) potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nella persona dell'Avvocato Cristiano Michela, al seguenti recapiti:

posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com

posta elettronica certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

telefono 011 5629063

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalla stessa;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rivoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa.

In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- persone autorizzate al trattamento all'uopo designate dal Responsabile e Suoi consulenti;
- concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Autorità Giurisdizionale.

Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura in oggetto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART.16 ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le condizioni relative all'affidamento sono indicate nel presente avviso/disciplinare di gara, nello schema di concessione e in tutti i documenti allegati cui si rinvia.

Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

- ✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, **comporta la decadenza dall'affidamento, salvo cause di forza maggiore debitamente comprovate e non**

dipendenti dall'affidatario;

✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative **comporta la decadenza dall'affidamento, salvo cause di forza maggiore debitamente comprovate e non dipendenti dall'affidatario.**

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede alla revoca, decadenza o all'annullamento dell'aggiudicazione, e alla conseguente nuova aggiudicazione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

I ricorsi avverso l'avviso di manifestazione d'interesse deve essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Via Confienza, 10, 10121 Torino (TO).

Il Comune di Rivoli si riserva la facoltà di non concludere e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA
Arch. Marcello PROI